

Gara per l'affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, per gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della Pubblica Amministrazione - ID SIGEF 1201

I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it) sotto la dicitura Concorsi e Bandi - Gare in Corso, sul sito [www.consip.it](http://www.consip.it) e sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)

## ERRATA CORRIGE

- A. L'ultimo capoverso del par. 4.1 ("Condizioni di partecipazione") del Disciplinare di gara, il quale recita:

*"In considerazione della circostanza che i divieti sopra citati, relativi alla partecipazione in R.T.I. o in consorzio ovvero all' utilizzazione del cd. 'avvalimento' tra imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione hanno tutti finalità pro-competitiva, tali divieti non operano tra imprese controllate ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile, e comunque tra imprese che rappresentano, ai fini della partecipazione alla gara, un unico centro decisionale"*  
è eliminato in quanto trattasi di mero refuso.

- B. Il comma 17 dell'articolo 18 ("Prescrizioni relative al subappalto") delle Condizioni Generali allegate allo Schema di convenzione, che recita:

*"Conformemente a quanto previsto nel disciplinare di gara, la Consip S.p.A. non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l'impresa subappaltatrice abbia partecipato alla procedura di gara relativa al presente atto; nonché nei casi in cui l'impresa subappaltatrice possieda singolarmente i requisiti economici e tecnici che le avrebbero consentito la partecipazione alla gara."*

è sostituito dal seguente:

*"Conformemente a quanto previsto nel disciplinare di gara, la Consip S.p.A. non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l'impresa subappaltatrice abbia partecipato alla procedura di gara relativa al presente atto".*

Conseguentemente, al par. 9 ("Subappalto") del Disciplinare di gara è aggiunto, quale ultimo capoverso, il seguente periodo:

*"Conformemente alla Deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 14, del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D. Lgs n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto ad imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara."*

\*\*\*\*

### 1) Domanda

Premesso che nel Disciplinare di Gara al punto 4.1 - Condizioni di Partecipazione - ultimo capoverso, è prescritto: "In considerazione della circostanza che i divieti sopra citati, relativi alla partecipazione in R.T.I. o in consorzio ovvero all'utilizzazione del cd. "avvalimento" tra imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione hanno tutti finalità pro-competitiva, tali divieti non operano tra imprese controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, e comunque tra imprese che rappresentano, ai fini della partecipazione alla gara, un unico centro decisionale". Si chiede se per "...divieti sopra citati..." si intendano quelli elencati nel penultimo comma del punto 4.1 (in caso di ricorso all'avvalimento) ovvero a quali altri divieti si fa riferimento posto che nel capoverso sono citati i RTI e Consorzi.

### Risposta

Si veda la lettera A. dell'errata corrige.

### 2) Domanda

Premesso che nell'Allegato allo Schema di Convenzione - Condizioni Generali all'art. 18 - Prescrizioni relative al subappalto - punto 17, è prescritto: "Conformemente a quanto previsto nel disciplinare di gara, la Consip S.p.A. non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l'impresa subappaltatrice abbia partecipato alla procedura di gara relativa al presente atto; nonché nei casi in cui l'impresa subappaltatrice possieda singolarmente i requisiti economici e tecnici che le avrebbero consentito la partecipazione alla gara.". Si chiede, nel caso di conferma dei divieti di cui sopra:

- in quale punto del disciplinare di gara siano prescritti i divieti sopra menzionati;
- se, un'impresa consorziata designata esecutrice da un consorzio partecipante alla gara, è da ritenersi a tutti gli effetti un'impresa che ha "partecipato alla procedura" quindi anche all'impresa consorziata designata esecutrice è precluso l'affidamento del subappalto nei casi indicati al punto 17 dell'art. 18 delle Condizioni Generali.

### Risposta

Si veda la lettera B. dell'errata corrige.

### 3) Domanda

A pag. 30 di 76 del Disciplinare di Gara viene previsto che *"in considerazione della circostanza che i divieti sopra citati, relativi alla partecipazioni in R.T.I. o in consorzio ovvero all'utilizzazione del cd. "avvalimento" tra imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione hanno tutti finalità pro-competitiva, tali divieti non operano tra imprese controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, e comunque tra imprese che rappresentano, ai fini della partecipazione alla gara, un unico centro decisionale"*.

Al riguardo si chiede quanto segue:

- in cosa consistono i "divieti sopra citati", posto che, dalla complessiva lettura del Disciplinare di Gara, non pare vi siano indicati divieti con finalità pro-competitiva;
- se, qualora fosse confermata l'esistenza di un divieto alla partecipazione in R.T.I. o consorzio tra imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, come lo stesso debba essere interpretato nel caso in cui la partecipazione in R.T.I. avvenga con la finalità di incrementare il numero di lotti ai quali si concorre. Ad esempio si chiede se tale divieto opera anche nel seguente caso: se l'impresa A possiede tutti i requisiti per partecipare singolarmente a 2 lotti e l'impresa B possiede tutti i requisiti per partecipare singolarmente ad 1 lotto, è ammissibile la partecipazione in R.T.I. per concorrere a 3 lotti?
- se, qualora in riferimento all'esempio posto fosse confermato il divieto di partecipazione in R.T.I. tra le imprese A e B si chiede se sia invece ammissibile il seguente caso: se l'impresa A possiede i requisiti per partecipare singolarmente a 2 lotti e l'impresa B non possiede i requisiti per partecipare ad alcun lotto, è ammissibile la partecipazione in R.T.I. cumulando i rispettivi fatturati che, sommati, consentono di concorrere a 3 lotti?
- se, qualora fosse confermata l'esistenza del citato divieto con finalità pro-competitiva, lo stesso non si ponga in contrasto con la nuova formulazione dell'art. 46 del D.Lgs. 163/06, posto che tale causa di esclusione non pare essere rinvenibile al comma 1-bis del medesimo.

### Risposta

Si veda la lettera A. dell'errata corrige.

### 4) Domanda

Nel caso in cui un Costituendo RTI desideri partecipare alla gara a più lotti, può partecipare ad un lotto attribuendo il ruolo di mandataria ad una impresa ed ad un altro lotto attribuendo il ruolo di mandataria ad altra impresa, sempre nell'ambito della stessa ATI (esempio: il Raggruppamento formato da A + B + C partecipa al lotto 1 attribuendo il ruolo di mandataria all'impresa A e lo stesso raggruppamento sempre formato da A + B + C partecipa al lotto 2 attribuendo il ruolo di mandataria all'impresa B) ?

#### **Risposta**

E' consentito ad un R.T.I. di partecipare a più Lotti di gara attribuendo, in uno dei Lotti, il ruolo di mandataria ad una delle imprese che lo compongono e, in un altro Lotto, il ruolo di mandataria ad un'altra delle imprese che lo compongono, purché nella partecipazione ai diversi Lotti il R.T.I. sia composto sempre dalle medesime imprese, così come prescritto dal punto 2.1 del disciplinare di gara (pag. 24).

#### **5) Domanda**

Nel caso in cui un Costituendo RTI desideri partecipare alla gara a più lotti, possono cambiare le percentuali di partecipazione all'interno dell'ATI nei singoli lotti?

#### **Risposta**

E' consentito ad un R.T.I., nel partecipare a più Lotti di gara, di modificare, tra Lotto e Lotto, le percentuali di partecipazione delle singole imprese che lo compongono, purché nella partecipazione ai diversi Lotti il R.T.I. sia composto sempre dalle medesime imprese, così come prescritto dal punto 2.1 del disciplinare di gara (pag. 24).

#### **6) Domanda**

In caso di partecipazione di RTI di più di due aziende, (esempio tre componenti), è corretta l'interpretazione che la mandante debba possedere almeno del 34% del requisito (misura maggioritaria rispetto ai componenti dell'ATI)?

#### **Risposta**

Non sono richieste percentuali minime di possesso del requisito né in capo alla mandataria né in capo alle mandanti. Rimane fermo che la mandataria deve possedere il requisito di cui al punto III.2.2 lettera a), del Bando di gara in misura maggioritaria in senso relativo. Pertanto con riferimento al quesito proposto, basterà che la mandataria (e non la mandante) posseda il 34% del requisito soltanto nel caso in cui le due mandanti posseggano ciascuna il 33% del requisito medesimo.

#### **7) Domanda**

Poiché viene specificato nella documentazione di gara che le mandanti non devono avere alcun requisito minimo, è ammessa la partecipazione alla gara di un RTI nel quale una delle mandatarie non sia in possesso di alcuna parte del requisito?

#### **Risposta**

Una delle mandanti può anche non essere in possesso di alcuna parte del requisito esclusivamente per quanto riguarda il requisito di cui alla lettera a) del punto III.2.2 del Bando di gara, che deve essere posseduto dal RTI nel suo complesso.

Circa i requisiti di cui alle lettere a) e b) del punto III.2.3 del Bando di gara, essi devono essere posseduti da ciascuna delle imprese costituenti il R.T.I. che svolgerà l'attività oggetto della richiesta certificazione e/o iscrizione.

Con riferimento poi alle situazioni personali di cui alle lettere a) e b) del punto III.2.1) del Bando di gara e alla capacità economico-finanziaria di cui al punto III.2.2, lettera b), in caso di R.T.I. sia costituito che costituendo, i requisiti devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate.

Rimane fermo che la mandataria deve possedere in misura maggioritaria il requisito di cui alla lettera a) del punto III.2.2 del Bando di gara.

Resta inoltre, ovviamente, inteso che l'impresa dovrà svolgere uno o più servizi oggetto dell'appalto ed essere in possesso, ove richiesto dalla *lex specialis*, delle certificazioni all'uopo necessarie.

#### **8) Domanda**

E' necessaria una qualche forma di iscrizione o accreditamento preventivo presso il Consip? Nel caso dove posso reperire informazioni dettagliate al riguardo?

E' necessario compilare ed inviare un modulo con il quale attestare il proprio interesse alla partecipazione della gara di cui in oggetto? Dove è possibile reperirlo?

Infine, la documentazione di gara scaricata dal sito del Consip (sia la versione ufficiale firmata digitalmente che la versione non ufficiale in pdf/excel) è completa o è necessario venire a ritirare ulteriore documentazione tramite un delegato? Dove trovo eventualmente istruzioni per richiedere l'ulteriore documentazione?

#### **Risposta**

Per la partecipazione alla gara in oggetto non è necessaria alcuna forma di iscrizione o accreditamento presso la Consip SpA e non è necessario compilare ed inviare alcun modulo per attestare il proprio interesse. E' necessario produrre in offerta tutta la documentazione prescritta nella documentazione di gara, secondo termini e modalità ivi indicate.

Infine, la documentazione di gara scaricata dai siti indicati nel bando di gara è completa.

#### **9) Domanda**

Si chiede di conoscere se, con riferimento ai Consorzi ordinari ex art. 34 del D.lgs 163/2006, si può, in sede di gara d'appalto e nell'atto di indicare le imprese consorziate affidatarie, operare come segue:

- indicare come affidatarie le sole imprese che abbiano manifestato interesse e che, con i propri requisiti e/o sommando quelli di altre consorziate interessate, siano in possesso di quei requisiti che il bando di gara, gli altri atti ed i documenti relativi alla gara stessa (capitolato speciale d'appalto, disciplinare, allegati di qualsiasi genere, ecc.) richiedono per l'ammissione a partecipare, e, pertanto, se detto Consorzio possa partecipare alla gara esclusivamente per conto di tali imprese e non per tutte le consorziate;
- allegare specifica dichiarazione (ai sensi del DPR 445/2000), stilata e sottoscritta da parte delle imprese che hanno manifestato di non essere interessate e che quindi non saranno indicate come affidatarie, con esposizione delle motivazioni del mancato interesse, nonché specifica dichiarazione delle imprese interessate, che quindi saranno indicate come affidatarie;
- allegare, secondo quanto stabilito dall'Art. 38 del d. lgs. n. 163/2006 (Codice Contratti), le dichiarazioni ivi previste relativamente a tutte le consorziate facenti parte del Consorzio ed interessate a conseguire l'affidamento.

#### **Risposta**

Occorre premettere che il presente quesito, per quanto desumibile nella sua formulazione, sembra far riferimento al consorzio ordinario di cui all'art. 34, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 163/2006.

Ciò premesso, si ribadisce che il richiamato art. 34 del Codice stabilisce che a tali soggetti si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 " Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti" del medesimo D.lgs. 163/2006.

Quanto richiesto è consentito solo in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006.

Infatti, così come inequivocabilmente stabilito dalla normativa vigente e dal Disciplinare di gara, solo i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 possono e sono tenuti ad indicare, nell'Allegato 1 al presente disciplinare, per quali consorziati il consorzio concorre. .

Pertanto, nel caso di partecipazione di un consorzio ordinario di cui all'art. 34, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 163/2006, occorre far esclusivamente riferimento alle condizioni per la partecipazione di tale tipologia di consorzi prescritte, in conformità alla normativa vigente in materia, dalla *lex specialis* (par. 4 del Disciplinare di gara).

#### **10) Domanda**

Nel Disciplinare di Gara, al punto n. 2.1, si legge:

2.1 Partecipazione a più lotti

"*Omissis*

*Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al punto III.2 del Bando di gara, il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti economici richiesti di cui al punto III.2.2 lettera a) del Bando di gara in misura almeno pari alla somma di quanto richiesto per la partecipazione ai singoli lotti, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.). Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di concorrere a più lotti non risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai predetti lotti, tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso partecipa alla procedura di gara*

(impresa singola, R.T.I. o consorzio), verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i quale/i possiede i requisiti in ragione del seguente ordine (decrescente) di importanza (valore) dei lotti:  
Omissis

Si precisa che, fatto salvo quanto sopra espresso in merito al numero massimo di Lotti aggiudicabili ad un medesimo concorrente, il concorrente risultato primo nelle graduatorie provvisorie relative a due o più lotti potrà aggiudicarsi provvisoriamente solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso del requisito di fatturato di cui al punto III.2.2, lett. a) del Bando di gara per un valore pari alla somma dei valori ivi indicati con riferimento a ciascuno dei Lotti nei quali risulta primo in graduatoria. In caso contrario, al Concorrente verranno aggiudicati unicamente i Lotti, tra quelli per i quali è risultato primo in graduatoria, per i quali il menzionato requisito (ovverosia, la somma del requisito previsto al punto III.2.2 lettera a) del Bando di gara) risulta soddisfatto, partendo dal Lotto di maggior rilevanza economica e procedendo in ordine decrescente di rilevanza economica dei Lotti per i quali il Concorrente è risultato primo, secondo l'ordine di rilevanza economica precedentemente riportato.

Omissis”.

I due paragrafi esprimono due differenti posizioni in contrasto tra loro?

La prima prevede che la partecipazione a più lotti sia inscindibilmente legata al possesso del citato requisito, di cui al punto III.2.2 lettera a) del Bando di Gara, in misura almeno pari alla somma di quanto richiesto per la partecipazione ai singoli lotti.

La seconda ammette che vi siano offerte in graduatoria non “supportate” dal citato requisito (in tal caso, ovviamente, l'aggiudicazione avverrebbe solo per quei lotti per i quali il requisito è posseduto).

Si segnala che la seconda ipotesi sembra poter garantire una maggiore partecipazione e rappresentare un più efficace deterrente ad eventuali comportamenti opportunistici, il tutto senza intaccare la possibilità “...di selezionare attraverso la presente gara operatori economici dotati di capacità economico finanziarie, oltre che tecniche ed organizzative, idonee a garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo dei servizi, in considerazione anche del numero e della tipologia degli utenti.

Con riferimento a quanto suesposto si richiede di voler indicare quale delle due ipotesi deve essere considerata.

#### **Risposta**

Le due previsioni non sono in contrasto tra loro.

Esse esprimono la medesima clausola della *lex specialis*, relativamente a due momenti (fasi) della procedura di giudicazione della gara.

La prima, infatti, è relativa alla ammissione ai singoli Lotti di gara e stabilisce che ciascun concorrente può essere ammesso a partecipare ai soli Lotti per i quali risulta essere in possesso di un importo di fatturato specifico per la prestazione dei servizi di pulizia pari alla somma del fatturato richiesto con riferimento ai singoli Lotti al punto III.2., lett. a) del Bando di gara.

La seconda, invece, è relativa alla fase di aggiudicazione dei Lotti e ribadisce, per tale fase, la clausola sul possesso del requisito di fatturato specifico, prevedendo appunto che - fatta salva la regola, e le relative eccezioni, sul numero massimo di Lotti aggiudicabili allo stesso concorrente, anch'essa stabilita dalla *lex specialis* di gara - ciascun concorrente potrà aggiudicarsi soltanto quelli tra i Lotti per i quali è risultato primo in graduatoria per i quali è in possesso di un fatturato specifico per la prestazione dei servizi di pulizia pari alla somma del fatturato richiesto con riferimento a detti Lotti al punto III.2., lett. a) del Bando di gara.

#### **11) Domanda**

Con riferimento alle “dichiarazioni di almeno 2 istituti bancari” richieste nel Disciplinare di Gara al punto 2 lettera b):

- le dichiarazioni bancarie devono contenere l'Indicazione del lotto alla quale il concorrente intende partecipare?

- E se il concorrente Intende partecipare a più lotti, le n.2 dichiarazioni devono essere prodotte per ciascun lotto?

#### **Risposta**

Sì, le dichiarazioni bancarie devono indicare il lotto a cui il concorrente intende partecipare. In caso di partecipazione a più lotti possono essere presentate n. 2 dichiarazioni contenenti l'indicazione di tutti i lotti cui si partecipa, ovvero n. 2 dichiarazioni per ciascun lotto.

#### **12) Domanda**

E' emerso che alla “tabella allegata appendice 10” per mero errore mancano i seguenti plessi scolastici:

Istit. Compr.vo Sellia Marina ( Catanzaro) N. 7 Unità Lavorative EX LSU ATA;

Istit. Tecnico Comm.le “Grimaldi”(Catanzaro) N. 6 Unità Lavorative EX LSU ATA  
(Le unità del Grimaldi a Gennaio 2012 sono state trasferite 4 all’ Istituto E.Fermi cz- e 2 all’Istituto Siciliani cz).

Nella Tabella non risultano le 6 unità agli Istituti assegnati difatti : E.Fermi unità da tabella 12 (da gennaio 2012 1 unità è in pensione 11) ma le unità in servizio sono 15;

Siciliani unita da tabella 7(da ottobre 2011 1 unità in pensione 6) ma le unità in servizio sono 8;

Istit. D’Istr.ne Sup.re “L.Costanzo”Decollatura(CZ) N.1 Unità Lavorativa EX LSU ATA;

All’ Istit. Compr.vo Chiaravalle “C.Alvaro” le unità sono 9 e non 5 come riportato sulla tabella.

Altresì nella colonna delle ore in molti ISTITUTI il calcolo ore/addetti è errato pertanto si richiede con urgenza la correzione.

### **Risposta**

Pur trattandosi di dati ed informazioni ufficiali in quanto forniti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), così come già chiaramente espresso nella documentazione di gara (cfr. Paragrafo 6.1.2 del Capitolato Tecnico ed Appendice 10 al Capitolato tecnico), i dati e le informazioni contenuti nell’Appendice 10 (Dati Scuole MIUR) del Capitolato Tecnico, sono del tutto indicativi.

L’elenco contenuto nella menzionata Appendice 10 è, infatti, un elenco meramente esemplificativo e, comunque, basato su dati storici riferiti al 2011.

Tale elenco non intende essere, né può essere esaustivo anche perché i dati e le informazioni in esso contenuti sono suscettibili di variazioni in conseguenza delle modifiche normative ed organizzative che potrebbero intervenire nel tempo.

L’inserimento o meno di una scuola nel menzionato elenco non inficia in alcun modo la possibilità per la stessa di aderire alla Convenzione.

Direzione Acquisti Pubblica Amministrazione  
*Ing. Stefano Tremolanti*  
(Il Direttore)